

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

19 marzo 2012

FOCUS

1. Verifica saldi libretti al portatore
2. Proroga per la comunicazione dei beni ai soci
3. Riduzione a 5.000 euro del limite per la compensazione orizzontale libera del credito Iva
4. Nuove regole dal 17 marzo 2012 per le prestazioni di servizi con l'estero

NOTIZIE FLASH

AGEVOLAZIONI

- Ambiente, da oggi si possono presentare le domande di contributo per il Fondo Kyoto

ANTIRICICLAGGIO

- Uso del contante sopra i mille euro, le regole per gli operatori turistici

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Chiusura delle liti fiscali pendenti, versamenti entro il 2 aprile 2012

CREDITO

- Pmi, parte la seconda moratoria dei mutui bancari

FISCO E CONTRIBUENTE

- Rimborsi fiscali, attenzione alle truffe via email

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Imposta di registro: Tributi speciali per la registrazione di atti, chiarimenti sull'ambito di applicazione

NUOVE LEGGI

- È entrato in vigore il decreto "semplificazioni bis"

PREVIDENZA

- Pensioni, cambiano le fasce di reddito e i minimali per l'accredito dei contributi
- Pensioni, i nuovi requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal 1° gennaio 2012

RISCOSSIONE

- Rateizzazione dei debiti tributari, basta la semplice richiesta fino a 20mila euro

VERIFICA SALDI LIBRETTI AL PORTATORE

Art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "Decreto Salva Italia")

Entro il 31 marzo 2012 i libretti al portatore con saldo superiore ai 999,99 euro dovranno essere estinti oppure il saldo del libretto dovrà essere ridotto al di sotto dei 1.000 euro.

Il mancato rispetto di tali disposizioni è punito con una sanzione amministrativa dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore (art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007) con un minimo di 3.000 euro; qualora il saldo del libretto al portatore sia compreso tra 1.000 e 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto al portatore. Attenzione, per esempio, ai libretti al portatore frequentemente utilizzati per il deposito di cauzioni conseguenti alla stipula di contratti di locazione/affitto.

PROROGA PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 13 marzo 2012, ha annunciato che il termine del 2 aprile 2012 originariamente fissato per l'invio della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, è prorogato al 15 ottobre 2012.

RIDUZIONE A 5.000 EURO DEL LIMITE PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE LIBERA DEL CREDITO IVA

Il Decreto semplificazioni n. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012 ha ridotto la soglia massima del libero utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva relativo all'anno precedente, da 10.000 a 5.000 euro.

Quindi il credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale riferita al 2011 potrà essere liberamente utilizzato in maniera orizzontale (per il pagamento di altri tributi) nel limite massimo di 5.000 euro, anche prima dell'invio della Dichiarazione Iva. L'eccedenza (eventuale credito Iva che residui oltre i 5.000 euro) potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale solo dopo l'invio della Dichiarazione Iva e a decorrere dal 16 del mese successivo.

Resta fissato a 15.000 euro la soglia di utilizzo del credito Iva oltre la quale occorre l'apposizione del visto di conformità sulla stessa dichiarazione Iva presentata.

Come anticipato, la novità è in vigore dallo scorso 2 marzo ma con comunicato del 13 marzo l'Agenzia delle Entrate ha informato che fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge.

NUOVE REGOLE DAL 17 MARZO 2012 PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L'ESTERO

Dal **17 marzo 2012** sono in vigore le modifiche apportate al D.P.R. n. 633/1972 dalla L. n. 217/2011 (c.d. comunitaria 2010), che sono finalizzate al corretto recepimento della Direttiva n. 2008/117/CE del 16 dicembre 2008.

Dal 17 marzo 2012 l'**IVA sulle prestazioni di servizi** "generiche" (art. 7-ter) rese da parte di soggetti passivi UE dovrà essere assolta dalle imprese committenti italiane mediante l'**obbligo di integrazione della fattura** estera (reverse charge) e non sarà più possibile optare per l'autofatturazione.

L'autofattura potrà essere emessa solo nel caso in cui il fornitore estero non emetta regolare fattura, per le prestazioni di servizi effettuate da **soggetti extra UE** e per quelle dei soggetti UE sottoposti a particolari deroghe.

Una ulteriore importante novità riguarda il momento impositivo. Dal prossimo 17 marzo le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

Non rileva più quindi, in questa specifica fattispecie, la data di emissione della fattura: l'eventuale emissione anticipata della fattura, in assenza del verificarsi dei predetti eventi o del pagamento, non sarà più rilevante.

La modifica del momento di effettuazione, dal punto di vista operativo, si ripercuote essenzialmente sul prestatore, tenuto

ad emettere la fattura al verificarsi degli eventi sopra indicati. Se però le prestazioni saranno rese da fornitori extraUe a committenti nazionali, potrebbero sorgere dei problemi poiché il committente italiano, per assolvere l'Iva dovrà provvedere all'emissione dell'autofattura al momento di effettuazione della prestazione e quindi all'atto dell'ultimazione del servizio (data che potrebbe non conoscere o in cui potrebbe non conoscere l'esatto corrispettivo).

AGEVOLAZIONI

AMBIENTE, DA OGGI SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO KYOTO - Comunicato Stampa 15 marzo 2012

(Ministero dell'Ambiente)

Dalle ore 12 di oggi e fino al 14 luglio 2012 aziende, cittadini, enti pubblici e soggetti non profit possono presentare (esclusivamente online) la domanda di finanziamento - al tasso dello 0,50% - dei progetti del Fondo Kyoto, il programma del Ministero dell'Ambiente per i seguenti interventi: microgenerazione diffusa (impianti che utilizzano fonti da gas naturale, biomassa vegetale, biocombustibili liquidi, biogas); rinnovabili di piccola taglia (eolico, idroelettrico, termico, fotovoltaico, solare termico); usi finali (involucro degli edifici e infissi; teleriscaldamento da impianti a gas naturale, biomassa, biocombustibili, biogas; geotermia; cogenerazione); sostituzione di motori elettrici industriali; interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali (protossido di azoto); ricerca in tecnologie innovative; gestione forestale sostenibile. Per informazioni: numero verde 800 098 754 e indirizzo Pec cdpkyoto@cassaddpp.it.

ANTIRICICLAGGIO

USO DEL CONTANTE SOPRA I MILLE EURO, LE REGOLE PER GLI OPERATORI TURISTICI - Comunicato Stampa 13 marzo 2012

(Agenzia delle Entrate)

Il decreto "Semplificazioni bis" prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi inerenti al settore turistico effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati nonché agenzie di viaggio e turismo nei confronti di stranieri persone fisiche, non operi il divieto all'utilizzo del contante sopra i 1.000 euro. A tal fine gli operatori interessati devono: a) inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (secondo modalità e termini che saranno stabiliti con un successivo provvedimento); b) all'atto dell'operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e un'autocertificazione di quest'ultimo, attestante che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi Ue o dello Spazio economico europeo, e che è residente all'estero; c) nel primo giorno feriale successivo all'operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Gli adempimenti descritti si estendono anche alle operazioni effettuate tra il 2 marzo e la data in cui sarà pubblicato il modello da utilizzare. Nei successivi 15 giorni dovrà essere inviata la comunicazione.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI, VERSAMENTI ENTRO IL 2 APRILE 2012 - Circolare 15 marzo 2012, n. 7/E

(Agenzia delle Entrate)

Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011, possono essere definite entro il prossimo 2 aprile 2012. Così ha disposto l'art. 29, comma 16-bis, del decreto "Milleproroghe" (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2012, n. 14), che ha modificato la disciplina della definizione, contenuta nell'art. 39, comma 12, della Manovra estiva (D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111).

CREDITO

PMI, PARTE LA SECONDA MORATORIA DEI MUTUI BANCARI - Nota 28 febbraio 2012

(Abi)

Sul sito dell'Abi, www.abi.it, è stata pubblicata una nota che riporta i termini di una nuova moratoria per le Pmi sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Abi e dalle associazioni imprenditoriali. L'intesa - "Nuove misure per il credito alle pmi" - si sviluppa su tre fronti: sospensione dei finanziamenti, allungamento dei finanziamenti ed operazioni per la promozione della ripresa e lo sviluppo delle attività. Relativamente alla sospensione dei

finanziamenti, è prevista una moratoria di 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo (o di 6 o 12 mesi della quota capitale relativa ai canoni di leasing immobiliare e mobiliare). Possono accedervi le aziende che non avevano già usufruito della moratoria prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009, e le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni. Per quanto attiene all'allungamento dei finanziamenti, è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui o di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili.

FISCO E CONTRIBUENTE

RIMBORSI FISCALI, ATTENZIONE ALLE TRUFFE VIA EMAIL - Comunicato Stampa 7 marzo 2012

(Agenzia delle Entrate)

Un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate avverte i contribuenti che sono in atto tentativi di truffa tramite e-mail aventi per oggetto "Notifica di rimborsi fiscali" e attraverso le quali si chiedono dati personali e il numero della carta di credito. Al riguardo l'Amministrazione fa presente di essere estranea al fatto e invita i destinatari di tali avvisi a cestinarli immediatamente.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA DI REGISTRO: TRIBUTI SPECIALI PER LA REGISTRAZIONE DI ATTI, CHIARIMENTI SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE - Risoluzione 14 marzo 2012, n. 24/E

(Agenzia delle Entrate)

Per l'annotazione degli estremi di registrazione a margine o in calce all'atto restituito, effettuata nell'ambito del procedimento di registrazione secondo le modalità previste per la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private non autenticate e degli atti giudiziari, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della Tabella annessa al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869. Relativamente alla registrazione volontaria di atti ex art. 8 del D.P.R. n. 131 del 1986, non sono dovuti i tributi speciali, mentre lo sono per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

NUOVE LEGGI

È ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI BIS" - D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì il decreto-legge "semplificazioni-bis", che contiene da un lato una serie di misure che alleggeriscono gli adempimenti a carico dei contribuenti, dall'altro un potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Da segnalare in particolare la soppressione dello spesometro (con il "ritorno" dell'elenco clienti e fornitori) e l'ampliamento delle possibilità di accedere alla rateizzazione dei debiti tributari.

PREVIDENZA

PENSIONI, CAMBIANO LE FASCE DI REDDITO E I MINIMALI PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI - Circolare 14 marzo 2012, n. 38

(Inps)

L'Inps ha pubblicato le tabelle, aggiornate con la perequazione automatica del 2,7% comunicata dall'Istat, relative alle fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nel 2012, i minimali e massimali per l'accredito dei contributi ai fini del diritto alla pensione e i limiti di reddito per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità.

PENSIONI, I NUOVI REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI RICHIESTI DAL 1° GENNAIO 2012 - Circolare 14 marzo 2012, n. 35

(Inps)

L'Inps detta i requisiti anagrafici e contributivi necessari ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 201 del 2011. Si ricorda che le nuove prestazioni spettano ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alla gestione separata, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere sempre dal 1° gennaio 2012.

RISCOSSIONE

RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI, BASTA LA SEMPLICE RICHIESTA FINO A 20MILA EURO - Direttiva 1° marzo 2012, n. 7/2012

(Equitalia)

Equitalia porta da 5.000 a 20.000 euro il limite per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari soltanto con una semplice richiesta motivata che attesta la propria situazione di temporanea difficoltà economica. La documentazione che dimostra la situazione economico-finanziaria del contribuente, quindi, è necessaria soltanto se il debito supera tale soglia. Il numero massimo di rate mensili che possono essere concesse viene portato a 48 (per gli importi entro i 20mila euro), mentre la rata minima resta di 100 euro. Per le aziende, l'indice "alfa" (parametro da utilizzare per ottenere la rateizzazione) d'ora in avanti servirà solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse.